

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 86**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FLORINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001**

—————

Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A decorrere sin dalla seconda metà degli anni '80, il Ministero per i beni e le attività culturali si è avvalso, per le funzioni di assistenti museali e di addetti ai servizi di vigilanza (custodi), di personale precario contrattualizzato a tempo determinato con varie forme (contratti trimestrali, attualmente contratto come «giubilari»), addivenendo alla situazione che vede, ora, migliaia di lavoratori vivere in condizioni di insicurezza, pur risultando essi indispensabili al funzionamento e all'apertura al pubblico dei siti museali, culturali (biblioteche) e a valenza archeologica.

Tale situazione è in evidente contrasto con le norme di tutela dei lavoratori, con la salvaguardia dei loro diritti primari e, soprattutto, con la programmata volontà di valorizzazione e promozione nazionale e internazionale del nostro patrimonio artistico e a rilevanza turistica, che richiede continuità di cura, vigilanza e custodia, non legata sol-

tanto al periodo giubilare, ma in un'ottica di ampio respiro destinata a dare continuità ai flussi turistici e alla salvaguardia del patrimonio artistico nazionale.

Non si comprende come, data l'indispensabilità accertata e avallata dagli stessi dirigenti ministeriali, si intenda salvaguardare l'agibilità funzionale dei nostri beni artistici a rilevanza turistica, ove venissero a mancare i lavoratori suddetti.

Non v'è chi non veda l'importanza sociale e morale di offrire uno sbocco occupazionale definitivo a migliaia di lavoratori italiani che, altrimenti, conoscerebbero un drastico arretramento delle proprie condizioni socio-economiche, con intuibile ripercussione nei propri ambiti familiari.

Si fida, pertanto, nella responsabile, larga e concorrente volontà di rimedio del Parlamento che valga a promuovere un sollecito *iter* approvativo del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di far fronte alla necessità di salvaguardia dei beni artistici, museali e archeologici e di promozione e utilizzo di tale patrimonio, prevenendone l'abbandono e conservandone l'idoneità e agibilità per i flussi turistici, è disposta l'assunzione a tempo indeterminato, anche con eventuale collocamento fuori ruolo, dei lavoratori precari attualmente in servizio, a tempo determinato, con compiti di assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'assunzione a tempo indeterminato, di cui al comma 1, ha decorrenza dal 1° gennaio 2001, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore. Le assunzioni avvengono anche in deroga ai termini e alle modalità delle norme vigenti.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 50.000 milioni annue, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

